



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.



Settore POLITICHE AMBIENTALI

DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.221

del 23-04-12

ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 - ISTITUZIONE DI DUE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE: FARMACIA N. 10 (MARCIANESE) E FARMACIA N. 11 (MADONNA DEL CARMINE) NEL COMUNE DI LANCIANO.

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10:15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

DOTT. PUPILLO MARIO	SINDACO	P
DOTT. VALENTE GIUSEPPE	VICE SINDACO	P
DOTT. BENDOTTI DORA ANNA	ASSESSORE	P
DOTT. DI CAMPLI VALENTINO	ASSESSORE	P
ARCH. DI NACCIO ANTONIO	ASSESSORE	P
AVV. D'OVIDIO MARCELLO	ASSESSORE	P
SIG. SASSO PASQUALE	ASSESSORE	A
DOTT. TASCIONE EVANDRO	ASSESSORE	A

Risultano n. 6 presenti e n. 2 assenti.

Assume la presidenza il DOTT. PUPILLO MARIO in qualita' di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott.ssa GIANCRISTOFARO DANIELA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

A seguito di che,

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'allegato atto propulsivo proveniente dall'Ass. Pol. Amb. ad oggetto:

ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 - ISTITUZIONE DI DUE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE: FARMACIA N. 10 (MARCIANESE) E FARMACIA N. 11 (MADONNA DEL CARMINE) NEL COMUNE DI LANCIANO.

VISTO CHE sull'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato reso in senso favorevole il parere di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato;

CONDIVISI i contenuti dell'atto in argomento;

RITENUTA l'urgenza e ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del più volte citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

A VOTI unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge l'allegata proposta di deliberazione;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanimamente favorevole dell'apposita votazione palese all'uopo espletata.



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

Settore:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. Proposta 242

Data 20-04-12

ART. 11 COMMA 2 LEGGE 24 MARZO 2012 N. 27 - ISTITUZIONE DI DUE NUOVE SEDI FARMACEUTICHE: FARMACIA N. 10 (MARCIANESE) E FARMACIA N. 11 (MADONNA DEL CARMINE) NEL COMUNE DI LANCIANO.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.L.vo 18/8/2000 N. 267:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica Il Responsabile N. D'Ingenito 20 APR. 2012 Data Dott. Antonio Iozzi
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile e copertura finanziaria Il Responsabile Data
IL SINDACO/ L'ASSESSORE	Assessore alle Politiche Ambientali 20 APR. 2012 Data Dott. Evandro TASCIONE
IL SEGRETARIO GENERALE	Visto Data

L'ASSESSORE ALLA SANITA' AMBIENTE ED ENERGIA

VISTA la L. 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla GU n. 71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53);

ATTESO CHE: ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della L.2 aprile 1968 n. 475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27:

- il numero di farmacie presenti sul territorio comunale è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti;
- la popolazione eccedente, rispetto ai parametri indicati nel 2° comma art. 11 Legge 27/2012 di modifica all'art.1 Legge 475/1968 sopra citato, è computata, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi;

- L'art. 2 della Legge 2 aprile 1968 n. 475, così come modificato dall'art. 11 comma 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone che:

- ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1;
- al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

CONSIDERATO che l'art. 11, comma 2 della Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone espressamente che ciascun Comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ;

ATTESO che: la predetta Legge n. 27/2012 è entrata in vigore il 25 marzo 2012;

- la Giunta Regionale, Direzione Politiche della Salute, Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, nel corso dell'incontro tenutosi presso la sede della Giunta Regionale in L'Aquila il 26 marzo u.s. ha invitato, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.11 L. 27/2012, tutte le amministrazioni comunali interessate alla modifica del quorum ad individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio identificando altresì le zone ove collocare la/le nuove farmacie;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1273 del 17.03.1988 con la quale è stata istituita nel Comune di Lanciano l'ultima sede farmaceutica identificata col numero 9 al servizio delle zone Rione Mancino, Via Santo Spirito, Rione Gaeta di questo Comune;

CONSIDERATO che si rinviene la sussistenza del criterio demografico per l'istituzione di n. 2 nuove sedi aggiuntive (sede n. 10 e n. 11) in quanto la popolazione residente al 31.12.2010 è pari a n. 36.304 unità (*fonte ISTAT*), giusto modello ISTAT P2 a firma del Responsabile Servizi Demografici, Sig. Carmine Di Virgilio datata 14.11.2011;

ATTESO CHE in base ai criteri di cui al citato art. 11 della L. 27/2012, questo Comune, al fine di istituire n. 2 nuove sedi farmaceutiche, deve individuare le zone ove collocare le stesse ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute, con propria nota Prot. 0002148-P del 21.03.2012, ha precisato, tra l'altro, che il comma 1, lettera c), dell'articolo 11 della L. 27/2012 sostituisce integralmente l'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e che detta modifica "...è, inequivocabilmente, diretta ad eliminare la "pianta organica" delle farmacie e le procedure alla stessa correlate...";

ALTRESI' la su richiamata nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute precisa che:

- bisogna tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune;
- per quanto riguarda la localizzazione, spetta al Comune "identificare" le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;
- <<.....questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare "un'equa distribuzione sul territorio" degli esercizi e tener conto dell'esigenza di "garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate". L'individuazione delle "zone" può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio, indicando una determinata via e le strade adiacenti)....>>;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA/86114 del 13 aprile 2012 avente ad oggetto "Avvio del Procedimento - 475/68 nel testo modificato dalla L. n. 362/1991 e dal D.L. 1/2012 e s.m.i." con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, fornisce precise indicazioni sull'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ai sensi della citata L. 27/2012;

RAVVISATA la necessità di individuare quali zone ove collocare le nuove farmacie, ai sensi del criterio demografico della L. 27/2012, quelle di seguito indicate e riportate nella planimetria allegata:

Sede n. 10 – da ubicare in località Contrada Marcianese che andrebbe a servire oltre all'intera contrada, anche Contrada Villa Andreoli, Contrada Follani, Zona Industriale, ultimo tratto di Viale Cappuccini a partire dalla Zona Stadio, Contrada Iconicella, Re di Coppe e Colle Pizzuto, per un bacino di utenza di circa 3.800 abitanti e delimitato dall'ultimo tratto di Viale Cappuccini (Via T. La Barba/Via Carabba) a Contrada Villa Andreoli.

Sede n. 11 – da ubicare in Contrada Madonna del Carmine, che servirebbe la contrada stessa nonché le contrade di Sant'Amato, Costa di Chieti, Torre Marino, Spaccarelli e Nasuti, per un bacino di utenza di circa 3.800 abitanti e delimitato da Contrada Torre Marino a Contrada Costa di Chieti.

EVIDENZIATO CHE:

- la scelta della Sede n. 10 è stata dettata dall'esigenza di dotare un'area, con elevato numero di residenti, di un servizio essenziale. Area che subirà un ulteriore aumento di popolazione in quanto il nuovo P.R.G. individua la zona di Marcianese quale zona di espansione urbanistica.

- la scelta della Sede n. 11 è ricaduta nella zona predetta in quanto la stessa si colloca innanzitutto in una area baricentrica rispetto al territorio da servire. Poi la stessa può a tutti gli effetti rappresentare un significativo centro abitativo in quanto dotato di chiesa, scuola primaria, cantina sociale. Inoltre, in previsione dei prossimi pensionanti dei medici di base che daranno luogo all'ingresso di nuovi e giovani medici, questi ultimi potrebbero trovare interesse ad aprire l'ambulatorio nella zona qualora le stessa sia fornita di farmacia. Inoltre, l'intera area è servita da una viabilità complessa e di non semplice percorribilità che non consente ai residenti delle contrade stesse di raggiungere agevolmente le altre sedi farmaceutiche cittadine. Infine l'ubicazione si porrebbe lungo una dorsale principale di collegamento con altri comuni limitrofi che darebbe luogo alla fruizione del servizio farmaceutico anche a tutti coloro che si trovano a percorrere detto tragitto.

ATTESO che l'Ordine provinciale dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria competente per territorio sono tenuti ad esprimere parere, come previsto dall'art. 2 della L.475/68, siccome modificato dall'art. 11 della L. 27/2012;

PRESO ATTO che con nota Protocollo n. 17840 del 06/04/2012, il Sindaco del Comune di Lanciano, ha convocato una Conferenza di Servizi, ai fini della illustrazione e valutazione delle due nuove sedi farmaceutiche, con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, rappresentato nella circostanza dal Vice Presidente, Dott. Livio Antenucci e col Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria 02 Lanciano-Vasto-Ortona, rappresentato dalla Dott.ssa Patrizia D'Ovidio, i quali hanno espresso i propri pareri, così come riportato dal redatto Verbale, regolarmente controfirmato e di seguito specificati:

- Il Servizio Farmaceutico Territoriale ASL 2 LV, ha espresso parere favorevole sulle zone scelte dell'Amministrazione, evidenziando altresì che una ubicazione così decentrata andrebbe sicuramente a colmare quelle carenze di servizio che le zone periferiche di Lanciano oggi presentano.
- Il Dott. Livio Antenucci, in qualità di Vice Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, convenendo con quanto espresso dal Sindaco di Lanciano ed esprimendo dal suo punto di vista parere favorevole, fa presente che il parere favorevole all'ubicazione delle sedi sopra richiamate, dovrà essere espresso dal Consiglio dell'Ordine, già convocato in merito.

- altresì, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, con nota Prot. 450 del 20/04/2012, a firma del Presidente Dott.ssa Enrica M. Quinzio, e pervenuta in pari data, ha espresso parere favorevole in merito alla individuazione della sede della farmacia n. 10 in località Marcianese e parere sfavorevole in merito alla individuazione della sede della farmacia n. 11 da ubicare nella Contrada Madonna del Carmine;

RITENUTO dover, nonostante il parere sfavorevole sulla individuazione della sede n. 11 dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Chieti, confermare la scelta ove ubicare le due nuove farmacie: la n. 10 nella Contrada Marcianese e la n. 11 nella località Madonna del Carmine per tutte le motivazioni sopra espresse e nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 27/2012. Disposizioni fissate nel criterio demografico di una farmacia ogni 3.300 abitanti e in quello del rispetto della distanza minima di 200 metri dalle farmacie già esistenti, anche se ubicate in Comuni diversi;

VISTI:

- il Modello ISTAT P2 rilasciato dall'Ufficio servizi Demografici del Comune di Lanciano;
 - la carta topografica aggiornata del territorio comunale;
 - la planimetria in scala 1:20.000 del territorio comunale ove sono indicate tutte le sedi farmaceutiche istituite con evidenziazione delle zone individuate per l'ubicazione delle due nuovi sedi farmaceutiche, rilasciata dall'Ufficio Politiche Ambientali;
 - la planimetria in scala 1:10.000 del territorio comunale ove sono indicate tutte le sedi farmaceutiche istituite con evidenziazione delle zone individuate per l'ubicazione delle due nuovi sedi farmaceutiche, rilasciata dall'Ufficio Urbanistica;
- parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO quindi di instare alla Giunta Regionale per l'istituzione delle nuove sedi farmaceutiche nelle zone siccome individuate in premessa;

VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";

VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 362 " Norme di riordino del settore farmaceutico"

VISTO il D.Lgs 24 gennaio 2012, n.1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività";

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute Prot. n. 0002148-P-21/03/2012 "Quesiti sull'interpretazione di norme dell'art. 11 del D.L. 01/2012, così come modificato, in sede di conversione, dal Senato della Repubblica;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267 T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27;

PROPONE

- *per le motivazioni espresse in narrativa* -

1) Di istituire, nel Comune di Lanciano (CH), ai sensi dell'art. 11 comma 2 Legge 24 marzo 2012 n. 27, 2 nuove sedi farmaceutiche individuate in numero 10 e numero 11.

2) Di individuare le seguenti zone ove collocare le nuove farmacie, ai sensi del criterio demografico della Legge n. 27/2012, evidenziate nelle planimetrie richiamate in premessa:

Sede n. 10 - da ubicare in località Contrada Marcianese che andrebbe a servire oltre all'intera contrada, anche Contrada Villa Andreoli, Contrada Follani, Zona Industriale, ultimo tratto di Viale Cappuccini a partire dalla Zona Stadio, Contrada Iconicella, Re di Coppe e Colle Pizzuto, per un bacino di utenza di circa 3.800 abitanti e delimitato dall'ultimo tratto di Viale Cappuccini (Via T. La Barba/Via Carabba) a Contrada Villa Andreoli.

Sede n. 11 - da ubicare in Contrada Madonna del Carmine, che servirebbe la contrada stessa nonché le contrade di Sant'Amato, Costa di Chieti, Torre Marino, Spaccarelli e Nasuti, per un bacino di utenza di circa 3.800 abitanti e delimitato da Contrada Torre Marino a Contrada Costa di Chieti.

3) Di trasmettere il presente atto, con gli allegati:


- il Modello ISTAT P2 rilasciato dall'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Lanciano (All. 1);
- la carta topografica aggiornata del territorio comunale (All. 2);

- la planimetria in scala 1:20.000 del territorio comunale ove sono indicate tutte le sedi farmaceutiche istituite con evidenziazione delle zone individuate per l'ubicazione delle due nuovi sedi farmaceutiche, rilasciata dall'Ufficio Politiche Ambientali (All. 3);
- la planimetria in scala 1:10.000 del territorio comunale ove sono indicate tutte le sedi farmaceutiche istituite con evidenziazione delle zone individuate per l'ubicazione delle due nuovi sedi farmaceutiche, rilasciata dall'Ufficio Urbanistica; (All. 4);

al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo per gli adempimenti di competenza.


4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.

L'Istruttore Amministrativo
Vincenzo Stringini




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA



IL SINDACO
DOTT. PUPILLO MARIO



La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni consecutivi.

Lanciano, li' 23 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA

